



CH-3003 Berna, BAZG, DBGL/ABGA

**N. obbligato/a: 70001**

Consumatori Giovanni  
Via Generali 1  
6500 Bellinzona

**Imposta sugli oli minerali; impegno circa l'uso per consumatori di merci fruenti di agevolazioni fiscali**

Merce **Olio da riscaldamento extra leggero**  
Voce di tariffa **2710.1992**  
Impiego **Impianti fissi per la produzione di energia elettrica (generatori)**

**Il/la sottoscritto/a si impegna nei confronti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:**

1. a utilizzare la merce per uso personale, sia se destinata al riscaldamento sia per impianti fissi per la produzione di energia elettrica (generatori);
2. a effettuare un controllo del consumo di olio da riscaldamento extra leggero impiegato in impianti fissi per la produzione di energia elettrica (generatori) – vedi retro;
3. a custodire per cinque anni le fatture, i bollettini di consegna, i giustificativi della contabilità merci e i controlli del consumo.

**Una volta che l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha attestato il deposito dell'impegno, l'obbligato/a può acquistare o importare la merce all'aliquota inferiore<sup>1)</sup>. L'obbligato/a è autorizzato/a a utilizzare autonomamente la merce fruente dell'agevolazione fiscale e, a titolo eccezionale, anche a cederla allo scopo di riscaldamento, purché mantenga la riserva d'uso (v. "Riserva d'uso" a tergo).**

**Le disposizioni legali sono illustrate sul retro.**

Timbro e firma della ditta <b>Consumatori Giovanni SA</b> Via Generali 1 6500 Bellinzona  Luogo, data: Bellinzona, 03.01.2022	<b>Attestazione del deposito</b> Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini  Berna, data del timbro
--	--

<sup>1)</sup> Custodire altri permessi/licenze necessari, ad esempio il permesso generale d'importazione della Carburata

## **Aspetti giuridici**

**Ai sensi dell'articolo 14 della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61) e degli articoli 20 – 24 dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.611), occorre osservare quanto segue.**

### **Principio**

Le merci per le quali la tariffa d'imposta prevede aliquote differenziate secondo l'impiego sono assoggettate all'aliquota inferiore se la persona che le impiega ha depositato un impegno circa l'uso prima del sorgere del credito fiscale.

### **Designazione dell'impiego**

Per ragioni economico-amministrative, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini rinuncia a depositare l'impegno circa l'uso per determinate merci e scopi (ossia olio destinato al riscaldamento, ma anche altri). Coloro che esercitano il commercio di tali merci devono invece notificare, nel bollettino di consegna e nella fattura, le modalità con cui la merce consegnata debba essere impiegata (la cosiddetta riserva d'uso).

### **Riserva d'uso**

La riserva d'uso ha il seguente tenore:

“Questo olio è stato tassato ad un'aliquota di favore e può pertanto essere destinato solo al riscaldamento. Qualsiasi altro uso (ad es. come carburante o per la pulizia) è vietato. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali”.

### **Contabilità merci / controllo del consumo**

Chiunque utilizza olio da riscaldamento extra leggero o altre merci assoggettate all'aliquota inferiore deve tenere una contabilità merci o per lo meno effettuare un controllo del consumo. Dai rilevamenti devono essere desumibili le entrate, le uscite, l'uso proprio e le scorte. Per ogni operazione, tali rilevamenti devono contenere la data, la quantità e il genere di merce nonché, per le uscite, il nome del destinatario. Almeno una volta all'anno occorre determinare le scorte. Inoltre la contabilità merci o il controllo del consumo devono essere aperti con i dati relativi alle scorte accertate.

Se l'uso o la fornitura non sono comprovati con una fattura, un bollettino di consegna, una contabilità merci o un rilevamento concernente il consumo (controlli del consumo) si applicherà l'aliquota più elevata.

### **Infrazioni**

Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali. L'obbligato/a prende inoltre atto del fatto che l'impegno particolare depositato può essere annullato.

### **Indirizzo, informazioni**

L'impegno circa l'uso va inviato in duplice copia al seguente indirizzo:

**Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Imposta sugli oli minerali,  
Taubenstrasse 16, 3003 Berna**

In caso di dubbi o incertezze, i collaboratori dell'ambito Imposta sugli oli minerali, rimangono a disposizione per ulteriori informazioni (tel. 058 462 67 77; e-mail: [minoest@bazq.admin.ch](mailto:minoest@bazq.admin.ch)).